Viaggio attraverso la storia di Boves

- a cura del Prof. Mario Martini -

DIRITTO DI FAMIGLIA: L'ADULTERIO

L'espulsione di un figlio poteva essere dolorosa ma non scuoteva la sostanziale compattezza del nucleo famigliare. Le conseguenze erano invece molto più gravi quando i rapporti tra marito e moglie si incrinavano a tal punto da rendere impossibile la convivenza. In questi casi era indispensabile l'intervento del Vicario-giudice il quale, dopo aver tentato tutte le vie di una possibile riconciliazione, di fronte a situazioni irreparabili poteva anche giungere a prendere atto dell'avvenuta separazione.

L'adulterio era considerato reato e, in quanto tale, veniva punito con una multa oscillante tra le trenta e le cinquanta lire astesi; "a discrezione del Signor Vicario e avuto riguardo alle condizioni e alla qualità delle persone". La disposizione, valida per gli uomini, veniva estesa anche alle donne adultere, alle quali tuttavia era applicabile una variante di sapore boccaccesco che la dice lunga sulle condizioni della donna bovesana nel quattrocento: "Nei casi predetti una pena uguale viene applicata alla donna e se la donna non può pagare e suo marito non vuol pagare per lei, l'adultera deve essere fustigata due volte dall'una all'altra porta del Ricetto".

L'adulterio tuttavia non poteva essere invocato come motivo di separazione, a meno che si aggiungessero le aggravanti di concubinato o di abbandono del tetto coniugale; ma anche in questi casi il Vicario doveva adoperarsi con tutta la sua autorevolezza e capacità di mediazione per convincere i coniugi a salvaguardare, almeno formalmente, l'unità della famiglia: "Se il marito allontana la moglie dalla casa in cui abitava per tenere con sé un'altra donna come amante, deve pagare la multa di dieci lire astesi e rimborsare tutte le spese sostenute dalla donna messa fuori casa. Il Vicario deve costringere il marito a riammetterla in casa e ad allontanare l'amante. Se invece la moglie si allontana da suo marito senza il suo consenso e commette adulterio, perde la sua dote e non può in seguito ritornare da suo marito, a meno che il marito intenda riconciliarsi; in tal caso non rimborsa alcuna spesa. Tuttavia se il marito non vuole non può essere costretto a riprendersi la moglie che ha commesso adulterio e si applicano le altre pene previste dai capitoli di Boves".

Come si è potuto constatare, gli Statuti non prevedono una vera e propria sentenza di separazione dei coniugi. Non la prevedono e forse non la potevano prevedere perché palesemente in contrasto con il principio cristiano della indissolubilità del matrimonio. Però la vita vissuta conosce anche queste spiacevoli situazioni e chi doveva gestire una Comunità non poteva rimanere insensibile a fronte delle difficoltà delle donne che, senza propria colpa e senza mezzi di sussistenza, si vedevano costrette ad abbandonare il marito per non soggiacere alle sue prepotenze.

Ed è appunto per rispondere a questa esigenza che venne introdotto un apposito capitolo, uno dei pochi che rispondono ad una logica di giustizia nei riguardi delle donne, normalmente relegate ai margini della società bovesana: "Se una donna di vita onesta e di onesta fama, o un altro per essa, si presenta davanti al Signor Vicario dicendo che il marito la tratta male, tante che essa non può stare col marito, e ne porta le prove, il Signor Vicario deve costringere il marito a pagare alla moglie gli alimenti nella misura che riterrà equa, avuto riguardo alla condizione sociale della moglie e del marito e alla consistenza della dote finché visse fuori casa del marito. Il Vicario deve inoltre farle assegnare il necessario per vestirsi, considerate le condizioni della donna, la consistenza della dote e le possibilità del marito. Finché è in corso la causa intentata dalla donna contro il marito per ottenere gli alimenti, il marito le deve passare un anticipo.... Il Vicario, prima di pronunciarsi deve fare citare davanti a sé tre o quattro tra i più stimati vicini di detti coniugi e si pronuncerà su loro consiglio. Se ci sarà ricorso in appello il marito è tenuto, pendente l'appello, alla prestazione degli alimenti alla moglie, ad ingiunzione del Vicario. Si aggiunge che, pendente la lite tra marito e moglie, insieme con gli alimenti ed il vestiario, il marito deve provvedere alla moglie il denaro per sostenre la causa".

(continua)